



Decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 196
Attuazione della direttiva (UE) 2019/904, del
Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno
2019 sulla riduzione dell'incidenza di determinati
prodotti di plastica sull'ambiente

Nota di Aggiornamento

Dicembre 2021

Sommario

| | |
|--|---|
| Premessa | 3 |
| Finalità e ambito di applicazione | 3 |
| Riduzione del consumo dei prodotti di plastica monouso | 3 |
| Restrizioni all'immissione sul mercato dei prodotti di plastica monouso..... | 4 |
| Requisiti dei prodotti di plastica monouso..... | 5 |
| Requisiti di marcatura dei prodotti di plastica monouso | 6 |
| Sistemi di responsabilità estesa del produttore..... | 6 |
| Misure di sensibilizzazione | 8 |
| Sanzioni ed entrata in vigore..... | 8 |

Premessa

Lo scorso 30 novembre è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legislativo n. 196 dell'8 novembre 2021 recante *'attuazione della direttiva (UE) 2019/904, del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019 sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente'*.

Il provvedimento entrerà in vigore il **14 gennaio 2022**.

Finalità e ambito di applicazione

L'oggetto e le finalità del decreto sono quelli di prevenire e ridurre l'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente e sulla salute umana, promuovendo la transizione verso un'economia circolare (art.1) e l'ambito di applicazione riguarda i prodotti in plastica monouso, elencati nell'Allegato, i prodotti in plastica oxo-degradabile e gli attrezzi da pesca contenenti plastica (art.2). Come proposto da Confindustria, l'ambito di applicazione è stato allineato a quello della Direttiva europea. Sempre in linea con quanto proposto da Confindustria, è stata correttamente recepita la definizione di plastica contenuta all'articolo 3, punto 5), del regolamento (CE) n. 1907/2006, **escludendo dall'ambito di applicazione del decreto le vernici, gli inchiostri, adesivi e rivestimenti in plastica inferiori al 10% del peso totale del prodotto, che non costituiscono componente strutturale principale dei prodotti finiti.**

Inoltre, la definizione di plastica monouso viene riallineata al tenore della Direttiva che individua determinate fattispecie come esempi declinati in termini interpretativi dal considerando 12 della stessa. In particolare, *"i contenitori per alimenti secchi, compresi quelli stagionati, o per alimenti venduti freddi che richiedono ulteriore preparazione, i contenitori contenenti alimenti in quantità superiori a una singola porzione oppure contenitori per alimenti monoporzione venduti in più di una unità"* vengono elencati a mero titolo esemplificativo ai fini dell'esclusione dal novero delle plastiche monouso. (art. 3)

Riduzione del consumo dei prodotti di plastica monouso

Viene introdotto l'obbligo (art. 4) per gli Stati membri di adottare le misure necessarie per conseguire una riduzione ambiziosa e duratura al 2026 rispetto al 2022 del consumo di prodotti di plastica monouso elencati nella parte A dell'Allegato¹.

1) ¹ Tazze o bicchieri per bevande, inclusi i relativi tappi e coperchi;

2) Contenitori per alimenti, ossia recipienti quali scatole con o senza coperchio, usati per alimenti che soddisfano congiuntamente i seguenti criteri:

- a) destinati al consumo immediato, sul posto o da asporto;
- b) generalmente consumati direttamente dal recipiente; e

Per ridurre il consumo di prodotti in plastica monouso, inoltre, le stazioni appaltanti devono favorire l'impiego di prodotti alternativi a quelli in plastica monouso anche mediante specifiche tecniche e clausole contrattuali dei CAM. Su questo aspetto, come richiesto da Confindustria, viene esteso il perimetro dei prodotti che le stazioni appaltanti possono prevedere nelle specifiche tecniche e nelle clausole contrattuali dei Criteri Ambientali Minimi per ridurre i prodotti in plastica monouso. Infatti, nel testo definitivo si fa riferimento ai "prodotti alternativi a quelli in plastica monouso", in luogo del precedente riferimento a "prodotti alternativi riutilizzabili o compostabili".

Infine, viene riconosciuto un contributo, sotto forma di credito d'imposta, a tutte le imprese che acquistano e utilizzano prodotti della tipologia di quelli elencati nell'allegato, parte A (riduzione al consumo) e parte B (restrizioni all'immissione sul mercato), che sono riutilizzabili o realizzati in materiale biodegradabile e compostabile.

Restrizioni all'immissione sul mercato dei prodotti di plastica monouso

Viene vietata (art. 5) l'immissione sul mercato dei prodotti di plastica monouso elencati nella parte B dell'allegato² e dei prodotti di plastica oxo-degradabile.

Come richiesto da Confindustria, viene comunque prevista una clausola 'salva scorte' per consentire la messa a disposizione sul mercato nazionale, fino all'esaurimento delle scorte, dei prodotti sopra elencati, a condizione che possa esserne dimostrata l'immissione sul mercato in data antecedente alla effettiva decorrenza del divieto (14 gennaio 2022).

Inoltre, sempre in linea con le proposte di Confindustria, **sono esclusi dal divieto di immissione sul mercato i prodotti realizzati in materiale biodegradabile e compostabile**, con percentuali di materia prima rinnovabile uguali o superiori al 40 per cento e, dal 1° gennaio 2024, superiori almeno al 60 per cento, nei seguenti casi:

-
- c) pronti per il consumo senza ulteriore preparazione, per esempio cottura, bollitura o riscaldamento, compresi i contenitori per alimenti tipo fast food o per altri pasti pronti per il consumo immediato, ad eccezione di contenitori per bevande, piatti, pacchetti e involucri contenenti alimenti.

- 1) ²Bastoncini cotonati, tranne quando rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 90/385/CEE del Consiglio o della direttiva 93/42/CEE del Consiglio;
- 2) posate (forchette, coltelli, cucchiari, bacchette);
- 3) piatti;
- 4) cannuce, tranne quando rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 90/385/CEE o della direttiva 93/42/CEE;
- 5) agitatori per bevande;
- 6) aste da attaccare a sostegno dei palloncini, tranne i palloncini per uso industriale o altri usi e applicazioni professionali che non sono distribuiti ai consumatori, e relativi meccanismi;
- 7) contenitori per alimenti in polistirene espanso, vale a dire recipienti quali scatole con o senza coperchio, usati per alimenti che soddisfano congiuntamente i seguenti criteri:
 - a) sono destinati al consumo immediato, sul posto o da asporto;
 - b) sono generalmente consumati direttamente dal recipiente;
 - c) sono pronti per il consumo senza ulteriore preparazione, per esempio cottura, bollitura o riscaldamento, compresi i contenitori per alimenti tipo fast food o per altri pasti pronti per il consumo immediato, a eccezione di contenitori per bevande, piatti, pacchetti e involucri contenenti alimenti;
- 8) contenitori per bevande in polistirene espanso e relativi tappi e coperchi;
- 9) tazze o bicchieri per bevande in polistirene espanso e relativi tappi e coperchi.

- a) ove non sia possibile l'uso di alternative riutilizzabili ai prodotti di plastica monouso destinati ad entrare in contatto con alimenti elencati nella parte B dell'allegato;
- b) qualora l'impiego sia previsto in circuiti controllati che conferiscono in modo ordinario e stabile, con raccolta differenziata, i rifiuti al servizio pubblico di raccolta quali, mense, strutture e residenze sanitarie o socio-assistenziali;
- c) laddove tali alternative, in considerazione delle specifiche circostanze di tempo e di luogo non forniscano adeguate garanzie in termini di igiene e sicurezza;
- d) in considerazione della particolare tipologia di alimenti o bevande;
- e) in circostanze che vedano la presenza di elevato numero di persone;
- f) qualora l'impatto ambientale del prodotto riutilizzabile sia peggiore delle alternative biodegradabili e compostabili mono uso, sulla base di un'analisi del ciclo di vita da parte del produttore.

Requisiti dei prodotti di plastica monouso

Vengono disciplinati, inoltre, i requisiti che devono possedere alcuni prodotti in plastica monouso (art. 6) stabilendo che, a decorrere dal 3 luglio 2024, i prodotti elencati nella parte C dell'allegato³ i cui tappi e coperchi sono di plastica, possono essere immessi sul mercato solo se i tappi e i coperchi restano attaccati ai contenitori per la durata dell'uso previsto. Anche in questo caso viene prevista una clausola c.d. 'salva scorte'.

Inoltre, le bottiglie per bevande con una capacità fino a tre litri (elencate nella parte F dell'Allegato⁴):

- a) a partire dal 2025, fabbricate con polietilene tereftalato come componente principale («bottiglie in PET»), devono contenere almeno il 25 per cento di plastica riciclata, calcolato come media per tutte le bottiglie in PET immesse sul mercato nazionale;
- b) a partire dal 2030, devono contenere almeno il 30 per cento di plastica riciclata, calcolato come media per tutte tali bottiglie per bevande immesse sul mercato nazionale.

Infine, come richiesto da Confindustria, per facilitare il raggiungimento degli obiettivi sopra elencati, **viene previsto il rientro in possesso del materiale post-consumo ai produttori delle bottiglie elencate nella parte F dell'allegato.**

³ Contenitori per bevande con una capacità fino a tre litri, vale a dire recipienti usati per contenere liquidi, per esempio bottiglie per bevande e relativi tappi e coperchi, nonché imballaggi composti di bevande e relativi tappi e coperchi, ma non:

- a) i contenitori in vetro o metallo per bevande con tappi e coperchi di plastica;
- b) i contenitori per bevande destinati e usati per alimenti a fini medici speciali quali definiti all'articolo 2, lettera g) , del regolamento (UE) n. 609/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che sono in forma liquida.

⁴ Bottiglie per bevande con una capacità fino a tre litri, compresi i relativi tappi e coperchi, ma non:

- 1) le bottiglie per bevande in vetro o metallo con tappi e coperchi di plastica;
- 2) le bottiglie per bevande destinate e usate per alimenti a fini medici speciali quali definiti all'articolo 2, lettera g) , del regolamento (UE) n. 609/2013 che sono in forma liquida.

Requisiti di marcatura dei prodotti di plastica monouso

I prodotti in plastica monouso elencati nella parte D dell'allegato⁵, dovranno soddisfare specifici requisiti di marcatura (art. 7), secondo le modalità indicate dal [regolamento \(UE\) 2020/2151](#). La marcatura avrà lo scopo di informare i consumatori su:

- 1) appropriate modalità di gestione del rifiuto coerenti con i sistemi di raccolta esistenti, nonché le forme di smaltimento da evitare per lo stesso in conformità con la gerarchia dei rifiuti;
- 2) la presenza di plastica nel prodotto e la conseguente incidenza negativa sull'ambiente della dispersione o di altre forme di smaltimento improprie del rifiuto.

Anche per questo adempimento viene previsto un regime transitorio per cui viene consentita la messa a disposizione sul mercato nazionale dei prodotti in plastica monouso non conformi ai requisiti di marcatura fino ad esaurimento delle scorte.

Sistemi di responsabilità estesa del produttore

Viene prevista (art. 8) l'istituzione di specifici sistemi c.d. EPR per ognuno dei gruppi di prodotto elencati nella Parte E dell'Allegato al provvedimento. A riguardo, come richiesto da Confindustria, viene previsto che i produttori debbano assicurare la copertura dei costi previsti **in misura proporzionale al peso della componente plastica rispetto a quello del prodotto**, calibrando in maniera più equilibrata gli oneri a carico degli operatori.

In particolare, per i diversi gruppi di prodotti elencati nella Parte E dell'Allegato viene previsto che:

- i rifiuti derivanti da prodotti di plastica monouso elencati nella parte E, sezione I, dell'Allegato⁶ dovranno essere gestiti nell'ambito di sistemi EPR istituiti entro il 31 dicembre 2024, ovvero, entro il 5 gennaio 2023 per quanto riguarda i regimi di responsabilità estesa del produttore istituiti prima del 4 luglio 2018. I produttori, in misura proporzionale al peso della componente plastica rispetto a quello del prodotto, dovranno assicurare la copertura dei seguenti costi:
 - a) i costi delle misure di sensibilizzazione di cui all'articolo 10 del decreto;

1) ⁵ Assorbenti e tamponi igienici e applicatori per tamponi;
2) salviette umidificate, ossia salviette pre-inumidite per l'igiene personale e per uso domestico;
3) prodotti del tabacco con filtri e filtri commercializzati in combinazione con i prodotti del tabacco;
4) tazze o bicchieri per bevande.

⁶ Parte I. Prodotti di plastica monouso di cui all'articolo 8, comma 1, su responsabilità estesa del produttore

1) Contenitori per alimenti, ossia recipienti quali scatole con o senza coperchio, usati per alimenti che soddisfano congiuntamente i seguenti criteri:

- a) sono destinati al consumo immediato, sul posto o da asporto;
- b) sono generalmente consumati direttamente dal recipiente; e
- c) sono pronti per il consumo senza ulteriore preparazione, per esempio cottura, bollitura o riscaldamento, compresi i contenitori per alimenti tipo fast food o per altri pasti pronti per il consumo immediato, a eccezione di contenitori per bevande, piatti, pacchetti e involucri contenenti alimenti;

2) pacchetti e involucri in materiale flessibile e contenenti alimenti destinati al consumo immediato direttamente dal pacchetto o involucri senza ulteriore preparazione;

3) contenitori per bevande con una capacità fino a tre litri, ossia recipienti usati per contenere liquidi, per esempio bottiglie per bevande e relativi tappi e coperchi, nonché imballaggi composti di bevande e relativi tappi e coperchi, ma non i contenitori in vetro o metallo per bevande con tappi e coperchi di plastica;

4) tazze o bicchieri per bevande, inclusi i relativi tappi e coperchi;

5) sacchetti di plastica in materiale leggero definiti all'articolo 3, punto 1 -quater, della direttiva 94/62/CE.

- b) i costi della raccolta dei rifiuti per tali prodotti conferiti nei sistemi pubblici di raccolta, inclusa l'infrastruttura e il suo funzionamento e il successivo trasporto e trattamento di tali rifiuti; e
 - c) i costi di rimozione dei rifiuti da tali prodotti dispersi e il successivo trasporto e trattamento di tali rifiuti.
- i rifiuti derivanti da prodotti di plastica monouso elencati nella parte E, sezione II, dell'Allegato⁷ dovranno essere gestiti nell'ambito di sistemi EPA istituiti entro il 31 dicembre 2024, ovvero, entro il 5 gennaio 2023 per quanto riguarda i regimi di responsabilità estesa del produttore istituiti prima del 4 luglio 2018. I produttori, in misura proporzionale al peso della componente plastica rispetto a quello del prodotto, dovranno assicurare la copertura dei seguenti costi:
 - a) misure di sensibilizzazione di cui all'articolo 10 relativamente ai suddetti prodotti;
 - b) rimozione dei rifiuti da tali prodotti dispersi e il successivo trasporto e trattamento di tali rifiuti; e
 - c) raccolta e comunicazione dei dati ai sensi dell'articolo 178 -ter, comma 3, punto 5 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
 - i rifiuti derivanti da prodotti di plastica monouso elencati nella parte E, sezione III, dell'Allegato⁸ dovranno essere gestiti nell'ambito di sistemi EPA istituiti entro il 5 gennaio 2023. I produttori, in misura proporzionale al peso della componente plastica rispetto a quello del prodotto, dovranno assicurare la copertura dei seguenti costi:
 - a) misure di sensibilizzazione di cui all'articolo 10 relativamente ai suddetti prodotti;
 - b) rimozione dei rifiuti da tali prodotti dispersi e il successivo trasporto e trattamento di tali rifiuti; e
 - c) raccolta e comunicazione dei dati ai sensi dell'articolo 178 -ter, comma 3, punto 5 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
 - d) la copertura dei costi della raccolta dei rifiuti per tali prodotti conferiti nei sistemi di raccolta pubblici, compresa l'infrastruttura e il suo funzionamento, e il successivo trasporto e trattamento di detti rifiuti.

I Sistemi EPA, inoltre, dovranno garantire le seguenti percentuali di raccolta differenziata (**Art. 9**) finalizzata al riciclaggio dei rifiuti di prodotti di plastica monouso elencati nella parte F dell'allegato: 77% entro il 2025 e 90% entro il 2029.

⁷ Parte II. Prodotti di plastica monouso di cui all'articolo 8, commi 2 e 3, sulla responsabilità estesa del produttore

1) salviette umidificate, ossia salviette pre-inumidite per l'igiene personale e per uso domestico;

2) palloncini, tranne i palloncini per uso industriale o altri usi e applicazioni professionali che non sono distribuiti ai consumatori.

⁸ Parte III. Altri prodotti di plastica monouso di cui all'articolo 8, comma 3, sulla responsabilità estesa del produttore
Prodotti del tabacco con filtri e filtri commercializzati in combinazione con i prodotti del tabacco.

Misure di sensibilizzazione

Vengono definite specifiche misure di sensibilizzazione per i consumatori (art. 10). In particolare, viene prevista l'adozione da parte del MITE, sentito il MISE, di una Strategia nazionale per la lotta contro l'inquinamento da plastica che comprenda misure volte a incentivare l'adozione un comportamento responsabile nell'acquisto di prodotti in plastica monouso e a comunicare ai consumatori di prodotti di plastica monouso elencati nella parte G dell'allegato⁹ e di attrezzi da pesca contenenti plastica le informazioni seguenti:

- a) la disponibilità di alternative riutilizzabili, di sistemi di riutilizzo e le opzioni di gestione dei rifiuti per tali prodotti e le migliori pratiche in materia di gestione dei rifiuti;
- b) l'incidenza sull'ambiente, in particolare l'ambiente marino e le acque interne, della dispersione o altro smaltimento improprio dei rifiuti di tali prodotti;
- c) l'impatto ambientale delle cattive prassi, della percentuale del contenuto di plastica presente in determinati prodotti, nonché l'impatto dei metodi impropri di smaltimento dei rifiuti di tali prodotti sulla rete fognaria, sugli scarichi delle acque domestiche grigie e sulle caditoie stradali per le acque meteoriche;
- d) modalità di conferimento e gestione dei prodotti biodegradabili e compostabili.

Sanzioni ed entrata in vigore

L'art. 14 introduce le sanzioni previste in caso di violazione delle disposizioni del provvedimento. In particolare, sono previste le seguenti sanzioni:

- sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 euro a 25.000 euro per l'immissione sul mercato o la messa a disposizione di prodotti in violazione di quanto disposto all'articolo 5, comma 1 (salvo che il fatto costituisca reato);
- sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 euro a 25.000 nei casi di immissione sul mercato o di messa a disposizione di prodotti che presentano caratteristiche difformi da quelle indicate dall'articolo 6, comma 1 o privi dei requisiti di marcatura di cui all'articolo 7, commi 1 e 2. La sanzione è aumentata fino al doppio del massimo in caso di immissione di un quantitativo di prodotti del valore superiore al 10 per cento del fatturato del trasgressore;

1) ⁹ Contenitori per alimenti, vale a dire recipienti quali scatole con o senza coperchio, usati per alimenti che soddisfano congiuntamente i seguenti criteri:

- a) sono destinati al consumo immediato, sul posto o da asporto;
- b) sono generalmente consumati direttamente dal recipiente;
- c) sono pronti per il consumo senza ulteriore preparazione, per esempio cottura, bollitura o riscaldamento, compresi i contenitori per alimenti tipo fast food o per altri pasti pronti per il consumo immediato, a eccezione di contenitori per bevande, piatti, pacchetti e involucri contenenti alimenti;

2) pacchetti e involucri in materiale flessibile e contenenti alimenti destinati al consumo immediato direttamente dal pacchetto o involucro senza ulteriore preparazione;

3) contenitori per bevande con una capacità fino a tre litri, ossia recipienti usati per contenere liquidi, per esempio bottiglie per bevande e relativi tappi e coperchi, nonché imballaggi compositi di bevande e relativi tappi e coperchi, ma non i contenitori in vetro o metallo per bevande con tappi e coperchi di plastica;

4) tazze per bevande e relativi tappi e coperchi;

5) prodotti del tabacco con filtri e filtri commercializzati in combinazione con i prodotti del tabacco;

6) salviette umidificate, ossia salviette pre-inumidite per l'igiene personale e per uso domestico;

7) palloncini, tranne i palloncini per uso industriale o altri usi e applicazioni professionali che non sono distribuiti ai consumatori;

8) sacchetti di plastica in materiale leggero definiti all'articolo 3, punto 1 -quater, della direttiva 94/62/CE;

9) assorbenti, tamponi igienici e applicatori per tamponi;

10) prodotti realizzati in materiali biodegradabili e compostabili.

- sanzione amministrativa pecuniaria di 5.000 euro per i produttori che non adempiono all'obbligo di partecipazione ai sistemi di cui all'articolo 8, comma 7 (sistemi EPR), laddove la condotta non sia già sanzionata ai sensi dell'articolo 256, comma 8, secondo periodo, o dell'articolo 261, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Il decreto entrerà in vigore il 14 gennaio 2022 (quarantacinque giorni dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale) (art. 17).